

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A
PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

ART. 1

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art.12 della Legge 07.08.1990, n.241, determina i criteri e le modalità cui il Comune di San Leonardo deve attenersi nei procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone singole ed associate e ad enti pubblici o privati ed associazioni.
Sono fatte sale le diverse prescrizioni contenute in normative statali e/o regionali.

ART. 2

La concessione o attribuzione dei benefici di carattere economico di cui all'art.1, da parte dell'Amministrazione comunale a favore di singoli cittadini potrà esplicitarsi solamente:

- a) per finalità sociali od assistenziali nei confronti di persone anziane, di inabili, di minori e di altri soggetti che versino in obiettive condizioni di disagio individuale, sociale ed economico;
- b) per particolari motivi di merito conseguiti in attività in cui il soggetto si sia particolarmente distinto in ambito locale o che abbia dato lustro alla pubblica immagine del Comune;
- c) per interventi volti a favorire il permanere della popolazione sul territorio comunale, anche a titolo di compensazione dei disagi derivanti dalla situazione di marginalità del territorio comunale rispetto ai servizi ed alle opportunità di lavoro.

ART. 3

L'Amministrazione comunale può concedere i contributi, sussidi o sovvenzioni per finalità sociali o assistenziali di cui all'art.2:

- previa domanda dell'interessato;
- di propria iniziativa.

Ove la concessione dipenda da uno stato di bisogno in capo al nucleo familiare beneficiario. Lo stesso dovrà essere accertato a mezzo di relazione del responsabile del servizio socio-assistenziale o di altra idonea documentazione .

ART. 4

La concessione o l'attribuzione di benefici a carattere economico di cui all'art.1 a favore di enti pubblici o privati , associazioni ed attività produttive , potrà avvenire:

- a) per finalità sociali o assistenziali;
- b) per finalità ricreative, sportive di base , culturali;
- c) per finalità di sostegno e sviluppo di attività nel settore produttivo e commerciale.

ART. 5

21

→ Finalità
SOCIALI - ASSISTENZIALI

I contributi, sussidi o sovvenzioni di cui all'art.4 lettera a) potranno essere concessi previa domanda in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazioni, società ecc. cui deve essere allegato lo statuto o altra documentazione dalla quale si evinca in modo non equivoco il fine e/o l'attività sociale o assistenziale dell'ente richiedente nonché l'ultimo bilancio consuntivo approvato, ove esista, oppure una relazione sull'attività svolta nel corso del precedente anno solare pure sottoscritta dal legale rappresentante. I contributi potranno essere anche erogati agli stessi soggetti per iniziative singole o particolari di iniziativa dell'Amministrazione comunale.

ART. 6

L'Amministrazione comunale può concedere benefici economici per le finalità di cui all'art.4 lett. b) previa domanda sottoscritta dal legale rappresentante cui deve essere allegata:

- 1) se trattasi di richiesta di contributo per singole iniziative:
- preventivo di spesa relativo all'iniziativa.

2) Se trattasi di richiesta di contributo a sostegno dell'attività complessiva:

- statuto o altra documentazione da cui si evinca in modo non equivoco gli scopi ed i fini sociali;
- relazione esplicante le attività svolte nell'anno precedente la richiesta del contributo;
- relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere nell'anno afferente la richiesta;
- preventivo di spesa relativo alle strutture, mezzi, equipaggiamenti.

La concessione di coppe, targhe o altri premi con i quali l'Amministrazione intende presenziare a manifestazioni sportive, culturali, sociali e promozionali ovvero per la concessione di contributi fino all'importo massimo di L.100.00 per l'organizzazione di singole manifestazioni nei settori di cui sopra, potrà essere disposta d'iniziativa dell'Amministrazione Comunale. In tal caso si prescinde dalla presentazione del rendiconto.

ART. 6 bis

L'Amministrazione può concedere benefici economici di cui all'art.4 lett. c) su domanda dell'interessato o di propria iniziativa per attività che rivestono particolare interesse e rilievo per lo sviluppo della comunità locale.

ART. 7

Le erogazioni previste dall'art.4 dovranno, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale con il provvedimento di concessione, essere rendicontante da parte dei beneficiari nei modi e termini posti a pena della revoca del beneficio economico concesso e con l'obbligo della sua restituzione. La rendicontazione potrà consistere nel bilancio consuntivo, in altro documento dal quale si evinca in modo non equivoco l'avvenuto impiego del contributo in conformità alle finalità di concessione sottoscritto dal legale rappresentante e dovrà, pensa di decadenza, essere presentato entro il 31 MARZO dell'anno successivo a quello di erogazione.

ART. 8

Qualora il beneficiario usufruisce di altri benefici economici erogati da enti pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale, dovrà darne alla stessa tempestiva comunicazione, a pena revoca del contributo con l'obbligo di restituire lo stesso maggiorato degli interessi legali. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, sulla scorta di tale comunicazione rideterminare l'importo del contributo, sovvenzione o sussidio concesso.

ART. 9

→ Finalità
RICREATIVA

La Giunta Comunale determinerà l'ammontare delle contribuzioni, delle sovvenzioni, dei sussidi, degli ausili finanziari, di cui agli articoli precedenti, in ragione delle disponibilità di bilancio sentito il parere dell'apposita commissione composta di tre membri di cui uno designato dalla minoranza. Il parere della commissione non è necessario per coppe, targhe, premi e contributi di cui all'ultimo comma dell'art.6.

ART. 10

I contributi di cui all'art.1 potranno essere concessi solamente nei seguenti casi:

- a) per persone fisiche solo se residenti nel Comune di San Leonardo.
- b) per gli enti, associazioni, società ecc. nei seguenti casi:
 - 1) se aventi sede nel territorio comunale
 - 2) per iniziative che si svolgono nel territorio comunale
 - 3) per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale alle quali partecipano cittadini residenti nel comune di San Leonardo o associazioni, enti, ecc. con sede nel territorio del comune di San Leonardo.

TESTO INTEGRALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE 186 DEL 17.12.1990 ED
INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON LE DELIBERAZIONI:
C.C. 51 DEL 28.06.1991
C.C. 114 DEL 15.12.1992
C.C. 83 DEL 11.12.1997
C.C. 5 DEL 26.02.1998